



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI

Prot. n. 152789/2009

Contenuto, modalità e termini della risposta telematica ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

Articolo 1

1. L'invito di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, di seguito denominato "avviso", è effettuato nei confronti dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tramite apposita funzione inserita all'interno dell'applicazione informatica ENTRATEL, resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.
2. L'avviso ha la medesima struttura ed informazioni contenute nelle comunicazioni inviate direttamente ai contribuenti tramite il servizio postale.

Articolo 2

1. Il soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione, entro trenta giorni dal momento in cui l'avviso è reso disponibile nell'applicazione ENTRATEL, porta a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e/o 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3

1. Il soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del *file* contenente gli avvisi, segnala all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita funzione disponibile nell'applicazione ENTRATEL, le singole posizioni, nell'ambito delle diverse forniture, per cui sono sopravvenute cause oggettive che impediscono la gestione degli esiti del controllo automatizzato.

2. Le cause di impossibilità oggettiva di cui al punto precedente sono individuate in:

- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente
- impossibilità a reperire il contribuente
- altre situazioni rilevanti che impediscono la gestione dell'avviso telematico

3. Nei casi di sopravvenuta impossibilità alla gestione degli avvisi, debitamente segnalata dal soggetto incaricato, l'Agenzia delle Entrate provvede ad inviare direttamente al contribuente la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione, prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e/o 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate verificano l'effettiva sussistenza dei motivi che impediscono lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti incaricati e, nei casi di gravi, ripetuti ed immotivati rifiuti alla gestione degli avvisi, provvedono alla revoca dell'abilitazione al servizio ENTRATEL.

Articolo 4

1. Resta salva per l’Agenzia delle Entrate la facoltà di provvedere all’invio della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato direttamente al contribuente, in luogo della trasmissione telematica dell’avviso al soggetto incaricato, qualora tale evenienza si dovesse rendere necessaria per particolari tipologie di dichiarazioni.

Motivazioni

L’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005 prevede la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato, mediante modalità telematica, agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322 del 1998, che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione.

Tale modalità è subordinata alla volontà del contribuente che, in sede di presentazione della dichiarazione, opta per l’invio dell’avviso telematico all’intermediario ed alla contestuale accettazione di quest’ultimo a riceverlo. Il provvedimento, finalizzato alla maggiore snellezza della gestione delle comunicazioni, attraverso sia la riunificazione in capo all’intermediario del governo delle attività connesse alla dichiarazione che all’esonero per il contribuente dell’onere di rivolgersi direttamente ai servizi di assistenza, delinea il contenuto dell’avviso telematico e le modalità ed i termini entro cui gli intermediari si devono attivare sia nei confronti dei contribuenti che dell’Agenzia delle Entrate al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’intero servizio.

Ciò posto, gli esiti del controllo automatizzato effettuato sulle dichiarazioni per le quali non risulti presente la doppia manifestazione di volontà espressa dal binomio contribuente/intermediario, continueranno ad essere comunicati tramite l’ordinario servizio postale di raccomandata.

Attraverso il servizio postale saranno comunicati, altresì, gli esiti del controllo automatizzato effettuato sulle dichiarazioni per le quali gli

intermediari abbiano segnalato eventuali cause di impossibilità oggettiva alla gestione dei relativi avvisi ovvero per posizioni relative a tipologie particolarmente complesse per le quali l'Agenzia delle Entrate reputi necessario l'invio diretto della comunicazione al contribuente in luogo della trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004;
- Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 11 novembre 1972;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

Roma, 3 novembre 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

ATTILIO BEFERA

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993